



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 133

Data: 05/03/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/03/2025 relativo all'incontro (27413) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 04/03/2025 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e HC Feltre (525).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Rottensteiner Emanuel** (n. tessera 67558) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Damin Andrea** (n. tessera 47925) della società Hockey Club Feltre 525 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Rottensteiner Emanuel (n. tessera 67558)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine del primo tempo, mentre le squadre si dirigevano verso i rispettivi spogliatoi per la pausa di gioco, il giocatore #16 della squadra HC Eppan Appiano ANet, ROTTENSTEINER Emanuel, e il giocatore #3 (Capitano) della squadra HC Feltre, DAMIN Andrea, iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata con una reciproca sequenza di scambio di pugni, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.

Ad entrambi i giocatori veniva inflitta una Penalità Maggiore (5') più una automatica Penalità di Partita di Cattiva Condotta per "rissa", secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, si ritiene di potere contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto dall'applicanda normativa, pari ad 1 (una) giornata.

Damin Andrea (n. tessera 47925)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine del primo tempo, mentre le squadre si dirigevano verso i rispettivi spogliatoi per la pausa di gioco, il giocatore #16 della squadra HC Eppan Appiano ANet, ROTTENSTEINER Emanuel, e il giocatore #3 (Capitano) della squadra HC Feltre, DAMIN Andrea, iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata con una reciproca sequenza di scambio di pugni, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.

Ad entrambi i giocatori veniva inflitta una Penalità Maggiore (5') più una automatica Penalità di Partita di Cattiva Condotta per "rissa", secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, si ritiene di potere contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto dall'applicanda normativa, pari ad 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Feltre (525).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi